



Il Prefetto della Provincia di Macerata

Fasc. 1342/2021

Visto l'art. 89 del Titolo X *"Dei Cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome"* del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i che attribuisce la competenza al cambiamento/aggiunta del cognome o del nome *"al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce"*;

Vista la domanda del 24/03/2021, acquisita con prot. n. 18717 del 31/03/2021 con la quale i Sigg.ri TRAPASSO Samuele e PONZIANI Michela - entrambi nati a Corridonia, l'uno il 18/12/1973 e l'altra il 29/09/1971 e residenti a Mogliano in C.da San Pietro n. 18 - a nome e nell'interesse della figlia minore adottiva TRAPASSO ALLIU, Paola nata a Jesi il 12/12/2006, hanno chiesto l'autorizzazione al cambiamento del suo cognome in *"TRAPASSO"* mediante eliminazione del cognome *"ALLIU"* rivelante l'origine naturale,

Considerato che il cognome TRAPASSO è stato acquisito dalla minore a seguito di sentenza del Tribunale per i minorenni di Ancona del 15/04/2020, passata in giudicato il 09/10/2020, con la quale -ai sensi dell'art. 44 lettera d) della legge 184/1983 - ne è stata dichiarata l'adozione, insieme a quella della sorella Klaudia;

Tenuto conto che la richiesta dei genitori della minore TRAPASSO ALLIU Paola di cambiarne il cognome, mediante eliminazione di quello di origine, è motivato dalla necessità per la figlia - che con la sorella maggiore Klaudia condivide un'infanzia dolorosa e travagliata in un'ambiente familiare conflittuale ed instabile - di potersi affrancare dal suo utilizzo per consentirne, attraverso la rielaborazione del proprio vissuto e delle emozioni che lo hanno accompagnato, la transizione verso una dinamica affettivo-relazionale più equilibrata e fisiologica con i suoi contesti (sociale, culturale e scolastico) di riferimento;

Ritenuto che le ragioni addotte dai genitori della minore siano meritevoli di tutela e che non contrastino con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi dell'interessata e del suo *status* giuridico e sociale;

Accertato, in sede istruttoria, che non sussistono motivi ostativi o esigenze di pubblico interesse che precludano una favorevole valutazione della istanza richiamata in premessa;

Considerato, altresì, che il diritto al nome, nel binomio comprensivo del prenome e del cognome, è un diritto fondamentale e assoluto della persona che assolve alla *"funzione di strumento identificativo della persona e che in quanto tale costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità"*, specificamente tutelato anche a livello costituzionale (art. 2 e 22), oltre che dalla normativa ordinaria (art. 6 del codice civile) e che per costante giurisprudenza l'ordinamento dello stato civile prevede *"un ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome"*;

Richiamata la Circolare n. 14 del 21 maggio 2012 del Ministero dell'Interno - DAIT con la quale, relativamente al procedimento di cambiamento/aggiunta del cognome o del nome, sono state impartite direttive finalizzate alla corretta ed univoca attuazione delle disposizioni del D.P.R. n. 396/2000, così come novellate dal D.P.R. n. 54/2012;